



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 09.11.2001
COM(2001) 670 definitivo

2001/0269 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. L'articolo 39 e l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio prevedono accordi con gli Stati ACP di cui al Protocollo n. 3 sullo zucchero ACP dell'allegato V all'accordo di partenariato ACP-CE e con l'India e altri Stati sull'apertura di un contingente tariffario a dazio ridotto per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.

Scopo di tale accordo è di garantire alle raffinerie comunitarie un approvvigionamento appropriato conformemente al fabbisogno massimo presunto stabilito dal citato articolo 39.

2. Nel corso dei negoziati in merito a tale contingente tariffario, si è ritenuto opportuno cercare un accordo anzitutto con i paesi ACP e l'India che hanno rifornito regolarmente il mercato comunitario. Di conseguenza la Commissione, conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 23 luglio 2001, ha portato a termine i negoziati con i paesi ACP di cui trattasi e con l'India. Tali negoziati si sono conclusi con la fissazione di un contingente tariffario che prevede quantitativi variabili per i paesi ACP e 10 000 tonnellate per l'India, contingente al quale si applica un prezzo d'acquisto minimo. Il dazio ridotto è fissato a zero in considerazione del fatto che altre concessioni ridurranno i quantitativi forniti finora dai paesi ACP e che in linea di principio il beneficio netto per tonnellata sulla base del prezzo garantito dovrebbe rimanere stabile durante il quinquennio dell'attuale organizzazione di mercato dello zucchero.

3. Le parti che sono intervenute al negoziato hanno convenuto di approvarne i risultati sotto forma di scambio di lettere.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare la proposta di decisione relativa alla conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere figurante agli allegati 1 e 2.

4. Incidenza finanziaria

Le conseguenze finanziarie sono illustrate nella scheda finanziaria.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

visto il parere della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Hanno avuto luogo negoziati con gli Stati ACP che sono parte contraente il protocollo n. 3, allegato V alla convenzione ACP-CE e con l'India¹ allo scopo di definire le condizioni per l'importazione di zucchero greggio di canna proveniente da detti paesi nel quadro del contingente supplementare.
- (2) A norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero², i contingenti tariffari scaturiti da accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multinazionali dell'Uruguay Round devono essere aperti e gestiti secondo le modalità di applicazione adottate con la procedura di cui all'articolo 42 di detto regolamento.
- (3) A norma dell'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/2001, se le disponibilità di zucchero sono insufficienti a coprire il fabbisogno massimo presunto delle raffinerie della Comunità, il quantitativo mancante è importato come zucchero preferenziale speciale al dazio previsto dagli accordi conclusi con gli Stati di cui all'articolo 35 e con altri Stati. Tali negoziati si sono conclusi con la fissazione di un contingente tariffario che prevede quantitativi variabili per i paesi ACP e 10 000 tonnellate per l'India, contingente al quale si applica un prezzo d'acquisto minimo. Il dazio ridotto è fissato a zero in considerazione del fatto che altre

¹ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

² GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

concessioni ridurranno i quantitativi forniti finora dai paesi ACP e che, in linea di principio, il beneficio netto per tonnellata sulla base del prezzo garantito dovrebbe rimanere stabile durante il quinquennio dell'attuale organizzazione di mercato dello zucchero.

- (4) I suddetti negoziati sono sfociati in accordi, che devono essere confermati dai governi degli Stati ACP interessati e dalla Repubblica dell'India, nonché dalla Comunità.
- (5) È opportuno aprire tale contingente tariffario per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione per mantenere l'attuale accesso dei paesi ACP di cui al protocollo n. 3, allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE e della Repubblica dell'India.
- (6) È opportuno approvare gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati indicati nel protocollo, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.

I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO 1

Accordo

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

A. Lettera n. 1

Bruxelles,

Egregio Signore,

I rappresentanti degli Stati ACP e delle Comunità europee hanno convenuto quanto segue:

“1. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2006:

- la Comunità europea provvede ad aprire annualmente un contingente tariffario speciale per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario dei paesi ACP, in base al fabbisogno stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 3,
- gli Stati ACP provvedono a fornire detti quantitativi alle condizioni fissate dal presente accordo e dalle misure adottate dalla Commissione per l'applicazione del presente accordo nel contesto della gestione dell'organizzazione comune di mercato del settore dello zucchero.

2. La Commissione europea e gli Stati ACP adottano le necessarie misure di cooperazione per consentire ad entrambe le parti contraenti dell'accordo di rispettare gli impegni sottoscritti.

3. Il fabbisogno di importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione nel quadro del presente accordo sarà fissato per ogni campagna di commercializzazione sulla base di una stima presentata dalla Comunità che tiene conto:

- delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, e in particolare dell'articolo 39, relativo al sistema di importazioni preferenziali.
- dei quantitativi che saranno offerti nel quadro di altri accordi o di altre concessioni unilaterali e che saranno effettivamente importati.

4. Anteriormente al 30 maggio che precede la campagna di commercializzazione di cui trattasi, la Commissione stabilisce una prima stima del fabbisogno totale di importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.

La Commissione fissa al tempo stesso i quantitativi intesi a coprire, a titolo di prima quota, il fabbisogno di importazioni delle raffinerie comunitarie per il periodo pratico più lungo possibile e per almeno otto mesi, ripartito fra i contingenti tariffari aperti nel quadro di altri accordi o altre concessioni unilaterali e tale contingente speciale ACP.

Gli Stati ACP notificano alla Commissione il loro potenziale di esportazione definitivo entro il 1° febbraio, prima che sia fissata la seconda quota corrispondente alle importazioni da effettuare nel contesto del contingente speciale ACP.

5. L'aliquota del dazio ridotto speciale per le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06 è fissata a 0 EUR/100 kg di zucchero greggio di qualità standard.

Le raffinerie che intendono partecipare a questo sistema di dazio ridotto speciale devono pagare un prezzo d'acquisto minimo che è pari al prezzo garantito per lo zucchero greggio previa deduzione dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione di cui trattasi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/2001 di cui al paragrafo 3.

6. Gli Stati ACP provvedono collettivamente ad applicare le procedure per l'assegnazione dei quantitativi che rientrano in tale contingente ACP, onde garantire l'approvvigionamento appropriato delle raffinerie.
7. Anteriormente al 1° gennaio 2006, le due parti contraenti dell'accordo avvieranno un dibattito sull'eventuale proroga del medesimo.”

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarci che la medesima, accompagnata della Sua risposta, costituisce un accordo tra i Governi degli Stati ACP suddetti e la Comunità.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera n. 2

Egregio Signore,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

“ ”
.....

Ho l'onore di confermarLe l'accordo dei Governi degli Stati ACP di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, l'espressione della nostra più profonda stima.

A nome dei Governi

ALLEGATO 2

Accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

A. Lettera n. 1

ZUCCHERO PREFERENZIALE SPECIALE DELL'INDIA

I rappresentanti dell'India e della Comunità europea hanno convenuto quanto segue:

- “1. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2006:
 - la Comunità europea provvede ad aprire annualmente un contingente tariffario speciale per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario dell'India, in base al fabbisogno stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 3,
 - in caso di fissazione di un fabbisogno di importazione, l'India provvede a fornire 10 000 tonnellate (di equivalente zucchero bianco) nel quadro di tale contingente tariffario e alle condizioni fissate dal presente accordo e dalle misure adottate dalla Commissione per l'applicazione del presente accordo nel contesto della gestione dell'organizzazione comune di mercato nel settore dello zucchero. Le disposizioni del presente trattato non impediscono alla Comunità di offrire all'India la possibilità di fornire più di 10 000 tonnellate in caso di carenza negli approvvigionamenti totali ottenuti in base ad altri accordi.
2. La Commissione europea e l'India adottano le necessarie misure di cooperazione per consentire ad entrambe le parti contraenti dell'accordo di rispettare gli impegni sottoscritti.
3. Il fabbisogno di importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione nel quadro del presente accordo sarà fissato per ogni campagna di commercializzazione sulla base di una stima presentata dalla Comunità che tiene conto:
 - delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, e in particolare dell'articolo 39, relativo al sistema di importazioni preferenziali.
 - dei quantitativi che saranno offerti nel quadro di altri accordi o di altre concessioni unilaterali e che saranno effettivamente importati.
4. L'aliquota del dazio ridotto speciale per le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06 è fissata a 0 EUR/100 kg di zucchero greggio di qualità standard.

Le raffinerie che intendono partecipare a questo sistema di dazio ridotto speciale devono pagare un prezzo d'acquisto minimo che è pari al prezzo garantito per lo zucchero greggio previa deduzione dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna di commercializzazione di cui trattasi conformemente alle disposizioni dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/2001 di cui al paragrafo 3.

5. Anteriormente al 1° gennaio 2006, le due parti contraenti dell'accordo avvieranno un dibattito sull'eventuale proroga del medesimo.”

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente lettera e confermarci che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Governo della Repubblica dell'India e la Comunità.

Voglia gradire, Signor, l'espressione della nostra più profonda stima.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera n. 2

Egregio Signore,

mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna redatta come segue:

“ ”
.....

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del Governo della Repubblica dell'India di cui alla detta lettera su quanto precede.

Voglia accettare, Signor..., l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Governo
della Repubblica dell'India*

SCHEMA FINANZIARIA				
1. LINEA DI BILANCIO: Capitolo 10 – Prelievi agricoli			STANZIAMENTI: 1 180 Mio €	
2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e le Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, Figi, la Repubblica cooperativa di Guyana, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica del Suriname, St. Kitts e Nevis, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica di Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica di Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe, da un lato, e la Repubblica dell'India, dall'altro, sulla fornitura di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione.				
3. BASE GIURIDICA: Articolo 133 del Trattato				
4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Prevedere delle concessioni tariffarie per lo zucchero preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India.				
5. INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2001 (mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2002 (mio EUR)	
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRI SETTORI	84,03	14,01	84,17	
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	- 11,9	- 1,98	- 11,2	
	2003	2004	2005	2006
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	78,53	72,03	64,57	27,99
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	- 10,5	- 9,6	- 8,6	- 3,7
5.2 METODO DI CALCOLO: 1) Perdite di risorse proprie <u>Nel 2001</u> 202 000 tonnellate x 58,8 €/t = 11 877 600 €/anno 11 877 600 € x 2/12 mesi = 1 979 600 €. <u>Nel 2002 e successivi :</u> Per i quantitativi, occorre tenere conto dell'aumento annuo concesso per lo zucchero EBA (15%/anno) che sarà dedotto dai quantitativi importati con il regime ACP/India zucchero preferenziale speciale (Regolamento (CE) n 416/2001 del 28.2.2001). 2002 : 202 000 t – 11 176 t = 190 824 x 58,8 €/t = 11 223 288 € 2003 : 190 824 t – 12 804 t = 178 020 x 58,8 €/t = 10 478 368 € 2004 : 178 020 t – 14 725 t = 163 295 x 58,8 €/t = 9 601 656 € 2005 : 163 295 t – 16 933 t = 146 362 x 58,8 €/t = 8 608 849 € 2006 : 146 362 t – 19 473 t = 126 889 x 58,8 €/t = 7 463 896 € x 6/12 mesi = 3 731 948 €. 2) Spese Per quanto concerne le spese relative alle restituzioni, queste ultime non dovrebbero subire modifiche dato che il quantitativo globale da esportare resta invariato. Non si tratta quindi di spese supplementari e, per il 2002, esse sono incluse nella LR al PPB 2002. La spesa prevedibile è calcolata in base ad un tasso di restituzione di 416 €/t applicabile nel 2001 e di 441 €/t per il 2002 e gli anni successivi (previsioni).				
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ / NO
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				SÌ / NO
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO				SÌ / NO
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				SÌ / NO
OSSERVAZIONI:				